

Modificato con deliberazione _____



COMUNE DI CHIARI
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione nel Comune di Chiari del tributo sulla gestione dei rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il regolamento stabilisce condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione del tributo nonché le forme e le misure sanzionatorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Legge.

Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

ART. 2
Istituzione della tariffa e Piano Finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di mantenimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
5. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario degli interventi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. Il Piano Finanziario è redatto dal gestore del servizio rifiuti individuando i costi di gestione del servizio e i relativi investimenti ed è accompagnato da una relazione illustrativa.
7. Il Piano Finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio Comunale e indica, in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
8. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito annuale a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore ai costi effettivamente affrontati che non sia stato utilizzato ad integrazione del fondo svalutazione crediti a copertura delle morosità riscontrate;

- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
9. La deliberazione di approvazione del tributo, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

ART. 3

Soggetti passivi

1. Il tributo è posto a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'obbligazione per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché in caso di utilizzo di durata inferiore a sei mesi l'anno, dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o diritto di superficie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri anagrafici.

ART. 4

Dichiarazione d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita dichiarazione da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte di cui all'articolo 3. In via prioritaria la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti o da uno dei coobbligati. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
Nel caso in cui i soggetti tenuti alla dichiarazione in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di dichiarazione gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà.
2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio di riscossione entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, dichiarazione redatta su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta, tramite fax o altro mezzo stabilito dall'ente preposto alla gestione del tributo.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - c) l'ubicazione, numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - e) i dati catastali dell'immobile;per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e sede legale);
 - c) l'ubicazione numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;
 - e) i dati catastali dell'immobile;
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o quanto stabilito dal gestore, nel giorno di suo ricevimento.
7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.
8. In caso di individuazione di un soggetto gestore diverso dal comune è fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza almeno trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore medesimo. Analogo obbligo è imposto agli uffici del commercio del comune con riferimento al rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
9. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, etc.) di comunicare a cadenza almeno trimestrale gli allacciamenti di utenze al gestore del servizio di cui al presente regolamento.

ART. 5

Numero di persone occupanti le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella dichiarazione.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
3. Per le verifiche necessarie il competente ufficio comunale trasmette i dati inerenti le comunicazioni di ospitalità effettuate ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs 286/1998.

4. L'obbligo di presentazione della variazione dei componenti il nucleo familiare non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Chiari, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di dichiarazione permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio e al 30 giugno di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
5. Per le utenze a disposizione di soggetti residenti e non occupate, il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale dei proprietari medesimi.
6. Alle utenze a disposizione di persone giuridiche e di soggetti non residenti e non occupate verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due per superfici fino a 50 mq; tre per superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra 121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6 **Esclusioni**

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune a condizioni che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla Legge.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2 a mero titolo esemplificativo:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b) soffitte e solai il cui accesso è consentito tramite scala retrattile e non fissa;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - e) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
 - h) aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa, ad eccezione delle aree operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART.7
Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di locali in multiproprietà o centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali e aree ad uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
2. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive di rifiuti funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8
Superficie

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani o assimilati. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo è quella calpestabile ossia misurata per i locali al netto dei muri e per le aree quella calcolata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. In caso di contestuale produzione in determinati locali o aree di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, la relativa superficie assoggettata a tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione dato l'uso promiscuo o per la particolarità dell'attività esercitata, è stabilita dal gestore del tributo forfaitariamente valutando caso per caso, visti e valutati i documenti presentati dal contribuente, previa obbligatoria verifica dello stato dei luoghi.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a) le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.Sulla superficie scoperta rimanente è applicata una riduzione del 50% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli.
6. In ogni caso in sede di prima applicazione del tributo si considereranno tassabili le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97 in vigore nel Comune di Chiari fino al 31/12/2012. Successivamente tali superfici saranno soggette a variazioni in relazione alle dichiarazioni o alle attività di accertamento

effettuate sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.

ART. 9

Utenze non domestiche non stabilmente attive e tributo giornaliero

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

1. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La riduzione non può superare il 30% della tariffa annuale.
2. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone di occupazione di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla sua entrata in vigore. Per tutto quanto non previsto dal presente Comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale compresa la maggiorazione di cui all' art. 26

ART. 10

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nell'ambito delle zone in cui il servizio è espletato.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, il tributo può essere ridotto secondo le modalità di cui all'art.16 comma 2 in relazione alla distanza dall'ultimo cassonetto di raccolta rientrante nella zona servita. Il tributo dovuto in tal caso non può essere superiore al 40% della tariffa dovuta per le zone su cui il servizio è espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

ART. 11
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione cessa se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione, salvo il fatto che il contribuente dimostri in modo incontestabile al gestore la data di effettivo rilascio dei locali o aree.

ART. 12
Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tributo.

ART. 13
Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. Ai fini della determinazione del tributo i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinate in sede di approvazione annuale delle tariffe e ai sensi e con i criteri previsti dal DPR 158/1999 le quote relative alla parte fissa e variabile delle tariffe dell'utenze non domestiche.
3. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:
Attività:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
 - 2) Cinematografi e teatri;
 - 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
 - 4) Distributori di carburanti, impianti sportivi, campeggi;
 - 5) Stabilimenti balneari;
 - 6) Esposizioni, autosaloni;
 - 7) Alberghi con ristorante;
 - 8) Alberghi senza ristorante;
 - 9) Case di cura e riposo;
 - 10) Ospedali;
 - 11) Uffici, agenzie, studi professionali;
 - 12) Banche ed istituti di credito;
 - 13) Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e negozi di altri beni durevoli;
 - 14) Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenze;
 - 15) Filatelia, negozi tende e tessuti, negozi tappeti, negozi cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - 16) Ambulanti beni durevoli;
 - 17) Parrucchieri, barbieri, estetisti;
 - 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto;

- 20)Attività industriali con capannoni di produzione;
 - 21)Attività artigianali di produzione beni specifici;
 - 22)Ristoranti, trattorie, osterie, pub;
 - 23)Mense, birrerie, hamburgerie;
 - 24)Bar, caffè, pasticcerie;
 - 25)Supermercati, vendita pane e pasta, macellerie, vendita salumi e formaggi, vendita generi alimentari, pizza da asporto;
 - 26)Plurilicenze alimentari e plurilicenze miste;
 - 27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
 - 28)Ipermercati di generi misti;
 - 29)Ambulanti di generi alimentari;
 - 30)Discoteche, night club;
4. In sede di determinazione delle tariffe, i coefficienti previsti dal DPR 158/1999 ai fini del calcolo delle tariffe potranno, nel rispetto della legge, essere modificati al fine di evitare oggettive sperequazioni per alcune classi di attività dovute all'applicazione rigida dei coefficienti previsti dal DPR medesimo. Allo stesso fine in sede di approvazione delle tariffe possono essere individuate sottoclassi di attività .
 5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 14

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R.158/99.
4. I locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R.158/1999.
5. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 15

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.13, viene effettuata con riferimento alle risultanze dell'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività, distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

ART. 16

Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione della tariffa stabilita. A tal fine gli utenti presentano, entro il 30 novembre dell'anno precedente, apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.
2. La quota di abbattimento da calcolarsi sull'intera tariffa o sulla sua parte variabile o fissa viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 17

Agevolazioni alle utenze non domestiche

1. Per assicurare una corretta gestione del servizio di gestione dei rifiuti, con le modalità previste dal secondo comma dell'art.16, può essere concessa una riduzione della tariffa a favore di una o più classi di attività, di cui al comma 2 dell'art.13, al fine di evitare oggettive sperequazioni dell'onere economico posto a carico degli utenti, contemperando la necessità di assicurare una corretta distribuzione del costo del servizio, sulla base della capacità produttiva di rifiuti, con quella di evitare che a carico di alcune attività, pur nel rispetto delle norme di legge, si ponga onere economico oggettivamente incongruo. Compatibilmente con le risorse del bilancio, l'amministrazione comunale istituisce apposito fondo a copertura del minor introito derivante dalla concessione di tali agevolazioni.

ART. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati diversi dagli imballaggi secondari e terziari, che dimostri di averli avviati al recupero e non allo smaltimento, è concessa apposita riduzione della quota variabile della tariffa fino al 20% dell'importo ordinario.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 14 febbraio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario. E' facoltà del gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.
3. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera di approvazione delle tariffe. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte dal gestore.

ART. 19

Accertamenti

1. Il Comune o l'ente affidatario della gestione della riscossione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446/97, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella dichiarazione. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare il gestore può:
 - a) operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
 - b) richiedere l'esibizione di contratti;
 - c) richiedere la copia di planimetrie catastali;
 - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali ed aree;
 - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del C.C.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. L'accettazione dell'utente può essere anche contestuale all'ispezione tramite la firma del modulo di accertamento.
4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio di riscossione o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai cinque precedenti.
6. Al fine dell'attività di accertamento relativo alle unità immobiliari a destinazione ordinaria o iscrivibili al catasto urbano, la Giunta Comunale con proprio atto può considerare come superficie assoggettabile a tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata a sensi del DPR 138/1998 escludendo pertanto da ogni altro controllo gli immobili dichiarati con superficie superiore a tale limite. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e quindi al controllo rimane quella calpestable.

ART. 20

Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebitato. Il rimborso viene disposto d'ufficio oppure su istanza dell'interessato.

2. Il rimborso è effettuato di norma e compatibilmente con le risorse di bilancio entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi previsti all'art. 25 a decorrere dalla data di pagamento.

ART. 21

Riscossione

1 La riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è effettuata in due rate scadenti nel mese di maggio e di ottobre di ogni anno, salvo diversa imposizione normativa. Per l'anno 2013 la prima rata è fissata nel mese di luglio e la maggiorazione riscossa con l'ultima rata.

2 . A mero scopo collaborativo, nei riguardi del contribuente l'ente gestore della riscossione può inviare al contribuente inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

3. Il tributo comunale è versato mediante bollettino di conto corrente postale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (mod. f24) o altra modalità ammessa dalla legge in base alle decisioni dell'ente gestore della riscossione.

4. Al contribuente che non versi entro cinque giorni dalle prescritte scadenze il tributo dovuto è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme dovute da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 52 del D.lgs 446/97, dell'art. 14 del D.L. 201/11 e dell'art. 8 del Regolamento generale delle entrate tributarie e non la gestione della riscossione, accertamento e riscossione coattiva del tributo può essere affidata alla Società a totale partecipazione pubblica in house che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le modalità previste dalla convenzione e fatto salvo l'obbligo, se previsto dalla Legge del versamento diretto del tributo nelle casse comunali

ART. 22

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Gestore del Servizio di Riscossione a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e

contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili siano di norma superiori a € 300,00 euro per le utenze domestiche e 1.000,00 euro per quelle non domestiche il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'art. 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 23 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50 ,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 (cento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472.
7. Si applicano in quanto compatibili:
 - a) i commi 161, 162, 163, 164 e 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
 - b) E' ammessa la possibilità per il contribuente richiedente nei riguardi delle contestazioni sopra indicate, dell'accertamento con adesione secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 34 e seguenti del regolamento generale delle Entrate Tributarie, Patrimoniali e non, comprensivo delle norme in materia di diritto di autotutela e accertamento con adesione;
 - c) L'art. 16 del regolamento di cui al punto b) relativo all'istituto della compensazione dei pagamenti.

ART. 24 **Interessi di mora e rimborsi spese**

1. In caso di pagamento oltre i cinque giorni dalla scadenza sono dovuti gli interessi di mora pari al tasso di interesse legale da congruarsi giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
2. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune o del Gestore del servizio di riscossione.
3. Qualora l'utente richieda al Comune o all'Ente Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

ART. 25

Copertura dei costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, ne in tutto ne in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti.
6. Le agevolazioni di cui all'art. 14 comma dal 15 al 20 del DL 201/2011, se riconosciute dal Comune, si applicano anche alla maggiorazione di cui al presente articolo.

ART. 26

Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30€ per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio Comunale, a decorrere dall'anno 2014, può, con deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 € per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

ART. 27

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 29.

ART. 28
Istituzioni scolastiche

1 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 – bis , del DL 31/12/2007, nn. 248, convertito con modificazioni della legge 28/02/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 29
Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel art. 14 DL 201/2011 convertito con L. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Chiari e nelle altre norme di settore.

